

N. R.G. 182/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Ordinario di Prato**

Sezione Civile - procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enrico Capanna, nel procedimento r.g. n. 182/2025 per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, promosso da

**ESPOSITO GENNARO**, (C.F. SPS GNR 79S09 L259B),

**RUOCCO CARMELA** (C.F. RCC CML 86M44 G813F),

**AMMENDOLA ROSA** (C.F. MMN RSO 50A66 L245), rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Torre,

**RICORRENTI**

con l'assistenza dell'OCC nella persona della dott.ssa Cecilia Serafini,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

***Rilevato che:***

con ricorso depositato in data 9.12.2025 i debitori, ESPOSITO Gennaro, RUOCCO Carmela e AMMENDOLA Rosa, con l'ausilio dell'OCC, nella persona della dott.ssa Cecilia Serafini, hanno proposto un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 ss CCII, chiedendone l'omologa.

I debitori hanno rappresentato di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento e di non riuscire a fare fronte con le proprie entrate reddituali alle proprie esigenze di mantenimento. Hanno, infatti, dedotto che, dovendo far fronte alle ordinarie spese afferenti alla propria vita (matrimonio, trasloco per ragioni di lavoro, nascita della prole, acquisto della prima casa), hanno dovuto ricorrere a finanziamenti per sostenere le spese quotidiane e per rifinanziare precedenti mutui attese le varie sopravvenienze occorse che hanno inciso sulle capacità di produrre reddito e hanno aumentato le spese necessarie per il proprio mantenimento.

Quantificando la propria complessiva esposizione debitoria in € 333.259,19 (di cui € 14.934,82 per spese prededucibili; € 130.894,44 per crediti con privilegio ipotecario, € 1.665,75 per crediti privilegiati ed € 185.764,18 per crediti chirografari), i ricorrenti hanno quindi proposto un piano, della durata di dieci anni,



che prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati, nonché il 29,80% dei crediti chirografari, mettendo a disposizione l'importo di € 1.750 ogni mese, per le prime 72 mensilità, poi di € 750, per le successive 48 mensilità, e con ammortamento finale del mutuo sull'immobile per ulteriori € 40.894,64 fino al pagamento della cifra totale di € 202.850,79.

Valutata l'ammissibilità della proposta, con decreto in data 19.2.2026, è stata disposta la pubblicazione e la comunicazione ai creditori della proposta e del piano.

Il creditore CONDOMINIO VIA VALLA 12/28 ha proposto osservazioni al piano in particolare ha dedotto:

- l'erronea indicazione del proprio credito nella minor misura di € 1.661,27 rispetto all'attualità (al momento di deposito delle osservazioni) di € 2.578,25 in ragione dell'approvazione *medio tempore* del bilancio consuntivo e di quello preventivo per l'esercizio concluso e quello in corso;

- la specificità del credito del condominio, il quale è finalizzato a sostenere i costi di manutenzione delle parti comuni dello stabile, il quale non sia cristallizzabile a un determinato momento storico, ma che venga a incrementarsi nel tempo a seguito delle varie spese da sostenere; in particolare, la falcidia proposta andrebbe a diretto detrimento degli altri condomini chiamati a sopperire la differenza fra quanto dovuto dai debitori e quanto versato in forza del piano proposto;

La debitrice ha contestato le osservazioni del creditore con deduzioni effettuate all'udienza del 1.4.2026, ove ha affermato la correttezza del debito indicato in atti al momento della presentazione del ricorso e, con riferimento al secondo punto, l'assenza di qualsivoglia privilegio a tutela dei crediti del condominio, il quale, come tutti gli altri creditori chirografi, è chiamato a subire una falcidia delle proprie ragioni.

***Ritenuto che:***

ricorrano i presupposti per la procedura familiare di cui all'art. 66 CCII, in quanto i ricorrenti, ESPOSITO Gennaro e RUOCCO Carmela, siano fra loro legati da rapporto di coniugio e che l'ulteriore ricorrente, AMMENDOLA Rosa, sia legata da rapporto di affinità di I° grado (suocera) con il primo e da rapporto di parentela di I° grado (madre) con la seconda; nonché siano conviventi e i debiti abbiano una origine comune (nello specifico i coniugi compaiano come debitori principale e l'ulteriore ricorrente come fideiussore);

ricorrano i presupposti per l'omologa del piano di ristrutturazione di cui all'art. 70 comma 7 CCII:

1. i ricorrenti siano qualificabili come consumatore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, trattandosi di persone fisiche che abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;

2. dall'esame complessivo degli atti di causa e dalla relazione dell'OCC, debba ritenersi sussistente il requisito del sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c), in quanto i debitori abbiano



documentato di versare in una condizione di incapienza economico-finanziaria rispetto al volume di debiti maturati: condizione che li renda oggi non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dovendo in particolare fare fronte con le proprie entrate reddituali alle esigenze di mantenimento di un nucleo familiare di 6 persone, di cui 3 minori;

3. sul piano soggettivo, l'OCC abbia attestato che i ricorrenti non siano soggetti a procedure concorsuali, non siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

4. debba poi ritenersi che non sussistano le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 comma 1 CCII, dovendosi escludere che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Sulla base di quanto allegato e documentato dai ricorrenti e riscontrato dall'OCC, non possa ritenersi che gli stessi abbiano agito in mala fede e con l'intenzione di danneggiare i creditori, abbiano compiuto operazioni di puro rischio o abbiano nascosto i propri beni al ceto creditorio. Le cause del sovraindebitamento debbano ravvisarsi, invece, nell'esigenza di far fronte ai crescenti bisogni familiari e, in particolare, alla necessità di crescita della famiglia (3 figli) e nelle sopravvenienze, attinenti a questioni di salute, incidenti sulle capacità reddituali dei ricorrenti o sui loro bisogni di vita. In questo contesto non si possa, allora, ritenere che i debitori versino in una situazione di colpa grave per il solo fatto di aver contratto debiti sproporzionati alle proprie disponibilità. In conclusione, si debba, quindi, escludere la sussistenza di condizioni soggettive ostative all'ammissibilità del piano di ristrutturazione;

5. in merito alla fattibilità del piano, occorra premettere che, come risulta dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata dalla ricorrente, l'esposizione debitoria ammonta a complessivi in € 333.259,19 (di cui € 14.934,82 per spese prededucibili; € 130.894,44 per crediti con privilegio ipotecario, € 1.665,75 per crediti privilegiati ed € 185.764,18 per crediti chirografari), rispetto alla quale i debitori abbiano proposto un soddisfacimento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati e del 29,80% dei creditori in chirografo. In merito, il piano proposto, della durata di dieci anni, preveda, infatti, di mettere a disposizione della procedura l'importo di € 1.750 ogni mese per i primi 6 anni e di € 750 ogni mese i successivi 4 anni, con cui provvedere al soddisfacimento dei creditori nelle percentuali sopra indicate e secondo il cronoprogramma illustrato nel piano. Tale proposta si possa ritenere adeguata alle disponibilità reddituali dei ricorrenti, tenuto conto delle esigenze di mantenimento del nucleo familiare compiutamente indicate e documentate. Nello specifico, si rileva che le spese da destinarsi alle esigenze personali e familiari come quantificate dai debitori e riscontrate dall'OCC siano congrue e rispondenti alle necessità minime vitali del nucleo familiare. In merito, debbano ritenersi non fondati i motivi di opposizione presentati dal creditore, CONDOMINIO VIA VALLA 12/28, in quanto: in primo luogo, sia un elemento fisiologico delle procedure concorsuali non liquidatorie, quale quella qui in esame, che fra il momento della presentazione del ricorso e



il momento della omologazione scelto dal debitore la situazione debitoria possa avere subito delle minori modifiche in ragione della maturazione di nuovi debiti (*i.e.* maggiori interessi o, come nel caso di specie, maturazione di ulteriori oneri condominiali) e della prosecuzione delle azioni esecutive o dei pagamenti da parte dei debitori, senza che ciò assuma un rilievo ai fini dell'ammissibilità dello strumento, la quale possa essere negata solo nell'ipotesi, qui non presente, ove il debitore abbia deliberatamente e artatamente sottorappresentato l'entità totale del proprio indebitamento; in secondo luogo, non vi sia la lamentata lesione della *par conditio creditorum* nella proposta presentata dai debitori, atteso che essi abbiano correttamente distinto il debito condominiale fra quello già maturato, il quale sia stato considerato in chirografo (in assenza di ipoteca legale) e falcidiato al 29,80 % del valore nominale, e quello *maturando* che sia stato inserito fra le spese di procedura (anche se formalmente inserito nella tabella "*fabbisogno familiare*") per l'ammontare di € 150/mese-1.800/annui, il quale sarà pagato integralmente quale prededuzione e che appaia pienamente sufficiente a far fronte a tali oneri condominiali, tenuto conto che il bilancio preventivo approvato e depositato dal creditore opponente preveda la minor somma di € 1.101,76;

6. infine, sussista la convenienza del piano proposto rispetto alla prospettiva liquidatoria della Liquidazione Controllata che vedrebbe la soddisfazione solo parziale dei creditori privilegiati e una minor moneta fallimentare corrisposta ai creditori chirografi: sia in ragione del minor somma di quote di reddito acquisibili alla procedura in 3 annualità rispetto alle 10 qui proposte; sia in ragione della concreta possibilità di svalutazione dell'immobile in sede di sua liquidazione (cfr. pag. 54 relazione OCC con le varie previsioni di soddisfacimento in ragione delle possibili variabili incidenti).

### **P.Q.M.**

visto l'art. 70, comma 7, CCII

### **OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ESPOSITO GENNARO, (C.F. SPS GNR 79S09 L259B), da RUOCCO CARMELA (C.F. RCC CML 86M44 G813F), e da AMMENDOLA ROSA (C.F. MMN RSO 50A66 L245), residente a Prato in via Lorenzo Valla n.28 int. 8, il quale prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per cui è stata effettuata la cessione del quinto dello stipendio e della pensione nonché la delegazione dei pagamenti da parte dei ricorrenti *ex art. 67 co.3 CCII* e che prevede, altresì, la moratoria per i creditori privilegiati *ex art. 67 co.4 CCII*;

### **ONERA**

i ricorrenti di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'OCC, in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

### **DISPONE**



che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 2 giorni a norma dell'art. 70 ultimo comma CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

**AVVERTE**

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

**DISPONE**

che il Gestore dell'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano; risolva eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, relazioni per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

**DICHIARA**

chiusa la procedura.

Prato, 17/04/2026

Il Giudice

dott. Enrico Capanna

